



Comune di Guardamiglio

PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

TITOLO I - Disposizioni Generali*

Art.1 – Finalità

La finalità del presente regolamento è la tutela paesaggistica, ornamentale, biologica e fitosanitaria del verde, quale bene fondamentale della comunità, disciplinandone la formazione, la gestione, la manutenzione e l'uso.

Art. 2 – Ambiti di applicazione

2.1 - Il presente Regolamento *si applica* al patrimonio arboreo e arbustivo *pubblico e privato* posto nel territorio comunale, e specificatamente:

1. ***Giardini comunali, Parchi Urbani***
2. ***Verde di arredo*** (alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere)
3. ***Spazi verdi*** a corredo di servizi pubblici (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici)
4. ***Aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco***
5. ***Giardini, orti e verde privati***
7. ***Fasce di rispetto*** (si tratta di aree poste a margine dei tracciati stradali, cigli stradali, cimiteriali, di rispetto degli elettrodotti)
8. ***Aree incolte, rogge, sentieri, coli irrigui*** (possono essere pubbliche e/o private, che richiedono interventi tempestivi di carattere igienicosanitario, ambientale o di manutenzione)
9. ***Aree agricole*** (sono tutte quelle aree inedificate ove, in maniera continuativa, è svolta la funzione produttiva agraria)
10. ***Strade comunali e spazi pubblici***

2.2 - ***Disciplina tutti quegli interventi*** volti ad assicurare la tutela, la cura, la manutenzione, la valorizzazione e la nuova formazione di aree verdi e delle pubbliche proprietà, nonché il loro uso.

Per le siepi, i filari anche arborati e le piante singole o a gruppi poste in terreni a destinazione agricola si applicano esclusivamente le norme di cui all'art. 3; qualora invece esse siano ubicate nelle seguenti aree, sono soggette a tutte le norme del presente Regolamento:

- oggetto di interventi di cui è richiesta autorizzazione, concessione edilizia o denuncia di inizio attività;
- tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004;

L'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, porre sotto tutela piante singole o in gruppi che, seppur non tutelate in base ai precedenti commi, rivestono particolare importanza dal punto di vista storico, culturale, paesaggistico, naturalistico o scientifico.

2.3 - ***Dal presente Regolamento sono escluse*** le zone boscate soggette a legislazione regionale L.R. n.27/2004, le colture arboree (aziende florovivaistiche, orticole, pioppeti, frutteti e altre colture agricole) le zone destinate ad attività agricola dagli strumenti di pianificazione territoriale.

2.4 - Sono oggetto di protezione e tutela ai sensi del presente regolamento:

Alberi di particolare pregio - Filari alberati ed alberi monumentali

Sono considerati *alberi di particolare pregio* gli alberi con un diametro del fusto superiore ai 40 Cm. (misurati ad 1,30 mt. da terra) nonché quelli con un diametro di almeno 20 cm. (ad 1 mt. di altezza) delle seguenti specie: Camelie, Rododendri, Pieris, Fotinia, Corbezzoli, Viburni, Gestroemie, biancospini, cornioli, sambuco;

Per *filari* si intendono le piantumazioni (esclusa l'arboricoltura) in linea continua nel numero minimo di 5 alberi, tipiche della campagna locale e/o costeggianti corsi d'acqua o strade;

Gli Alberi Monumentali, ivi compresi quelli situati in zone agricole, sono quelli censiti dall'amministrazione provinciale o inseriti in apposito elenco direttamente dal Comune di Guardamiglio, previa opportuna valutazione tecnica da parte di esperti incaricati.

Art. 3 – Altre prescrizioni

- a) Il taglio delle siepi e dei filari anche arborati posti in terreni agricoli di cui all'art.2.2, può avvenire solamente tra il 15 ottobre e il 31 marzo, salvo limiti più rigorosi vigenti stabiliti da altre Norme; Il presente limite temporale si applica sia nel caso di governo a ceduo che a fustaia.
- b) Per il taglio di filari e siepi lungo tutta la rete irrigua vige l'obbligo del reimpianto, non necessariamente nello stesso sito.
- c) È fatto divieto piantare, seminare o diffondere le specie botaniche di cui all'allegato A, in quanto sono considerate dannose a causa della loro capacità di diffondersi spontaneamente in ambienti forestali o naturali, impoverendoli sotto l'aspetto ecologico, selvicolturale ed economico.
- d) È vietato apporre cartelli segnaletici o di altra natura, nonché fili, cavi e condutture di ogni tipo, anche per periodi temporanei, su "piante tutelate".

Art. 4 – Elenco delle essenze arboree sconsigliate

Le specie esotiche e le essenze di origine orticola sono da evitare privilegiando specie autoctone a bassa manutenzione - Nell'**allegato B** sono riportate le specie esotiche sconsigliate, mentre nell'**allegato C** sono raggruppate a seconda della destinazione dell'area di piantumazione una serie di indicazioni sulle tipologie di essenze adatte e sconsigliate.

TITOLO II* - Disciplina degli interventi nelle aree a verde privato

Art. 5 – Autorizzazioni all'abbattimento

- 5.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2.4 è soggetto alla preventiva autorizzazione degli uffici competenti.
- 5.2 - La suddetta **richiesta di autorizzazione** da inoltrarsi a cura del proprietario o dell'avente titolo, **dovrà essere corredata di :**
 - Indicazione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
 - motivazione dell'abbattimento;
 - planimetria indicante la posizione dell'essenza oggetto dell'abbattimento;
 - per l'abbattimento di alberi aventi un diametro superiore ai 60 cm. e/o circonferenza circa 200 cm. (misurato a una altezza da terra pari a mt. 1,30) si necessiterà una perizia tecnica a firma di dottore agronomo o forestale ed apposita documentazione fotografica;
 - dichiarazione di sussistenza o di non sussistenza di vincoli ambientali, paesaggistici, storico architettonici.

- 5.3 - In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:
- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
 - alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
 - alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;
- e che pertanto esigono immediatezza di intervento di abbattimento, in luogo della suddetta autorizzazione dovrà essere inviata immediata comunicazione agli uffici comunali competenti (tecnico/Ecologia), facendo pervenire se necessaria successivamente la documentazione di cui all'art.5.2.
- 5.4 - La richiesta di autorizzazione all'abbattimento, salvo i casi previsti dall'art. 9, dovrà essere inoltrata all'ufficio Tecnico/Ecologia comunale, al quale è data facoltà di richiedere la documentazione mancante e di procedere ad eventuale sopralluogo. Nel caso le motivazioni addotte siano considerate valide, seguirà il rilascio dell'autorizzazione entro 10 giorni dalla richiesta. Nel caso l'istanza non abbia riscontro nei termini previsti successivi alla presentazione è da intendersi accolta (silenzio assenso).
Diversamente verrà emesso motivato parere contrario.
Per la valutazione delle istanze l'ufficio potrà avvalersi di consulenze specialistiche, qualora non presenti nella struttura comunale le figure professionali adeguate.
- 5.5- L'abbattimento in assenza di autorizzazione o comunicazione delle tipologie arboree nominate comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di **€. 80,00** ad un massimo di **€. 480,00** in relazione al valore dell'albero abbattuto stimato sulla base del listino dell'Assoverde.
- 5.6 - Nel caso di interventi di abbattimento di filari o singole piantumazioni particolarmente significative sotto l'aspetto paesaggistico ambientale, su espressa prescrizione comunicata da parte dell'ufficio Tecnico/Ecologia, il richiedente dovrà effettuare la ripiantumazione delle essenze, in assenza della quale si applicheranno a suo carico sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di **€. 80,00** ad un massimo di **€. 480,00**;

Art. 6 - Interventi obbligatori e manutenzione

- 6.1 - I proprietari o gli aventi titolo di zone sistemate a verde di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:
- a) taglio e manutenzione delle essenze sporgenti verso le pubbliche proprietà a filo recinzione o confine di proprietà, compresa la puntuale raccolta del fogliame e/o materiale vegetale caduto sulle pubbliche vie;
 - b) pulizia dell'area;
 - c) taglio dell'erba;
 - d) sramatura di parti legnose secche;
 - e) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
 - f) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
 - g) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.) fermo restando le procedure dell'art. 5.

Qualora il proprietario od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità ed a tutela delle corrette condizioni igienico sanitarie, si provvederà, previa diffida, alla esecuzione d'ufficio con addebito delle spese e senza pregiudizio di eventuali azioni penali.

La violazione degli interventi obbligatori sopraelencati, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da € 75,00 a € 450,00**.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria da € da **€ 75,00 a € 450,00**.

6.2 Le proprietà confinanti con strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, marciapiedi e piste ciclabili devono mantenere le parti a verde (siepi o quant'altro) di proprietà, in modo che non sporgano verso la parte pubblica, al fine di non intralciare e/o restringere o arrecare danno alla visibilità stradale e/o della cartellonistica e/o delle parti pubbliche, in conformità alle disposizioni del Codice della Strada, del Codice Civile e del Regolamento Edilizio Comunale.

Le distanze e le altezze ammesse sono previste dall'art. 892 e 899 del C.C., comunque mai sporgenti dai confini della proprietà privata verso la pubblica e di un'altezza massima non superiore ai 2.20 mt., salvo prescrizioni più restrittive.

Si ribadisce l'obbligo a tutti i proprietari di essenze poste in prossimità e/o a confine con spazi pubblici di provvedere alla raccolta del fogliame, ramaglie e quant'altro materiale finisca sulla proprietà pubblica;

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale, alberi, arbusti, ramaglie e fogliame afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi ha l'obbligo di rimuoverli il più presto possibile.

Qualora a seguito di rilevazione da parte degli uffici comunali il privato non provveda al ripristino delle condizioni di pulizia degli spazi pubblici sarà sanzionabile con ammende a partire da € **50,00** sino a € **300,00**.

6.3 Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini privati esistenti, i quali presentano caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche od ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà privata ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m. 4,50 rispetto al medesimo, fermo restando l'obbligo da parte del privato di provvedere alla pulizia del fogliame.

6.4 I proprietari di aree agricole confinanti con strade comunali sono tenuti alla manutenzione stagionale dei colli e/o rogge (quando non pertinenti a consorzi di bonifica) oltre allo sfalcio periodico della vegetazione spontanea verso le pubbliche proprietà.

la mancata ottemperanza a quanto prescritto comporterà l'applicazione di ammende a partire da **50 sino a 300 €**, oltre al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione delle manutenzioni omesse.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni devono essere mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di sistemazione generale dei giardini, come previsto all' art. 9.5

Art. 7 – Salvaguardia fitopatologica

a) Tutte le piante colpite da patologie di cui all'allegato A devono essere prontamente segnalate agli Organi Fitosanitari competenti .

Deve altresì essere segnalata ogni altra manifestazione anomala che per virulenza o velocità di diffusione o estensione possa pregiudicare o compromettere popolamenti arborei o diffondersi ampiamente, nonché nuove patologie o parassitologie la cui lotta dovesse essere dichiarata obbligatoria dagli Organi Fitosanitari competenti.

- b) In caso di pericolo di diffusione della patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari o l'abbattimento delle piante affette, con onere a carico del proprietario.
- c) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Forestale o Dottore Agronomo, *periodici controlli* (a proprie spese) delle condizioni di salute delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi.

I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'Uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta guidata e integrata evitando il più possibile la lotta a calendario. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento diretto o indiretto nel suolo e delle acque.

Art. 8– Divieti

- 8.1 Sono vietati i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:
- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
 - b) scavi o ammassi di materiale;
 - c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
 - d) tagli e recisioni degli apparati radicali;

8.2 La contravvenzione ai divieti di cui all'art.8.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria **da €. 50,00 a € 300,00** conciliabile in via breve con il pagamento del minimo, e l'obbligo di ripristino della situazione precedente l'intervento.

Art. 9 Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio verde collegati ad interventi edilizi

- 9.1 - I progetti edilizi dovranno tenere in massimo conto il verde esistente con particolare attenzione a non danneggiare gli apparati radicali.
Nel caso di nuove costruzioni, la documentazione relativa dovrà essere sempre corredata di planimetria in scala 1:500 riportante gli alberi presenti sull'area oggetto di intervento, documentazione fotografica e descrizione delle essenze e delle loro dimensioni, nonché l'indicazione degli alberi da abbattere per i quali dovrà essere inoltrata l'apposita autorizzazione di cui all'art. 5, contestualmente all'istanza di titolo abilitativo alla nuova costruzione da presentare presso lo Sportello Unico per l'Edilizia.
- 9.2 - L'autorizzazione all'abbattimento sarà subordinata alla reintegrazione di nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi.
- 9.3 - Qualora nell'area oggetto di intervento edilizio non sia possibile la messa a dimora di nuove piante, l'Amministrazione Comunale richiederà una somma compensativa al valore degli alberi, da accantonare in apposito fondo destinato ad interventi di ripiantumazione.
- 9.4 - Nell'ambito delle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, etc.).
- 9.5 - Le presenti norme si applicano all'intero territorio comunale.

Art. 10 - Interventi in ambito di aree vincolate

L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli Enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

Art. 11 - Distanze degli alberi rispetto ai confini

Per gli alberi piantati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, la violazione delle distanze dai confini – stabilite dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile – senza pregiudizio dei diritti dei vicini, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 conciliabile in via breve con il pagamento del minimo.

Il Responsabile competente, dopo l'accertamento e su indicazione degli Uffici comunali preposti, ordina lo spostamento dell'albero entro le distanze regolamentari.

In linea generale per i nuovi impianti è necessario tener conto, oltre agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, l'ampiezza dello spazio disponibile, l'espansione dell'apparato radicale, la velocità di accrescimento, la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti dovuti all'ombreggiamento di alberi o strutture esistenti, la presenza di corpi illuminanti.

Di seguito si propone una tabella riassuntiva dei requisiti minimi da rispettare in relazione alla massima altezza che le varie essenze possono raggiungere:

Altezza definitiva degli alberi(m)	Sesto di impianto(m)	Distanza minima dal confine di proprietà	Distanza minima da edifici
>20	12	5	8
16 – 20	10	5	6
12 – 16	8	5	4
8 – 12	6	3,5	3
6 - 8	4	1,5	3

TITOLO III* - Disciplina degli interventi nelle aree a verde pubblico**Art. 12 – Abbattimento di alberi e specie arbustive**

12.1 - L'abbattimento dei soli alberi e specie arbustive aventi le caratteristiche di cui al precedente art.2.4 è soggetto alla preventiva valutazione fitostatica/fitosanitaria redatta da Agronomo qualificato nominato dall'Amministrazione Comunale, completa di tutta la documentazione necessaria a comprovare la motivazione dell'abbattimento.

12.2 - La relazione tecnica dovrà essere corredata di :

- descrizione della specie botanica, della sua altezza e della circonferenza misurata a mt. 1,30 da terra;
- motivazione dell'abbattimento;
- documentazione fotografica;
- copia dei risultati forniti dalle strumentazioni utilizzate durante la perizia (Resistograph, Tomografo, Pressler ecc.);
- indicazione relativa alle successive ripiantumazioni in luogo degli abbattimenti effettuati.

12.3 - In situazioni che costituiscono imminente pericolo per l'incolumità pubblica e privata causate da presenza di:

- alberi morti o irreversibilmente malati o con danni da invecchiamento;
- alberi gravemente danneggiati a causa di eventi meteorologici;
- alberi danneggiati da situazioni di cedimento del terreno o altro;

l'Amministrazione comunale interviene immediatamente.

Art. 13 - Interventi obbligatori e manutenzione

13.1 – *Il Capitolato d'appalto dei servizi di manutenzione del verde pubblico e dei cigli stradali sono parte integrante del presente regolamento.*

Lo stesso regola le modalità di intervento delle manutenzioni ordinarie e le frequenze dei lavori.

13.2 – In linea di principio l'amministrazione Comunale o il gestore di zone sistemate a verde pubblico di cui all'art.2, sono tenuti ad effettuare periodicamente i seguenti interventi:

- a) pulizia dell'area;
- b) taglio dell'erba;
- c) sramatura di parti legnose secche;
- d) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
- e) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marciscenze, marciumi radicali estesi, ecc.) ferme restando le procedure di cui all'art. 12.1.

Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di manutenzione comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguita la sostituzione degli alberi.

13.3- Gli interventi di manutenzione dei parchi e dei giardini pubblici esistenti, che presentano caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche od ambientali, debbono tendere alla conservazione e possibilmente al ripristino delle originarie architetture vegetali.

Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere necessaria la manutenzione, conservazione, e la ricomposizione del verde, dei fossati, delle siepi e di altri spazi anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l'intorno urbano.

L'Amministrazione Comunale proprietaria di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o privata, è tenuta ad effettuare tutta la manutenzione necessaria affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, o danno alle proprietà private; la stessa amministrazione prevede all'interno dei servizi di manutenzione del verde pubblico e di igiene urbana anche la costante rimozione delle ramaglie e del fogliame proveniente dalle essenze pubbliche verso le proprietà pubbliche (strade) e private.

Le aree a parco, a giardino, le aree di pertinenza delle alberature, nonché le aree a verde libere da edificazioni andranno mantenute in ordine e pulite mediante sfalcio periodico dell'erba e della vegetazione infestante; non possono essere utilizzate per depositi all'aperto anche temporanei di merci o materiali.

Sono ammesse sostituzioni o spostamento di alberi di alto fusto per realizzare progetti di risistemazione generale dei giardini, nel rispetto degli articoli precedenti ad esclusione di quelli tutelati e dichiarati monumentali di cui all'art. 2.4 lettera b).

13.4 - Interventi di manutenzione su rogge, coli irrigui ed aree agricole confinanti con proprietà e strade comunali, con particolare attenzione alle bordure verso le strade comunali che devono essere mantenute sgombre dalla vegetazione e con i sistemi di scolo acque sempre funzionali.

Le operazioni relative andranno svolte dal frontista, dal gestore del colo o roggia o dalla stessa amministrazione nei casi di pertinenza.

Art. 14 – Salvaguardia fitopatologica

Da effettuarsi a cura dell'amministrazione comunale nei modi e con le tutele già espresse all'art. 7 (verde privato)

Art. 15– Divieti

15.1 L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di impedire i seguenti interventi in prossimità di alberature in quanto portatori di danni all'apparato radicale:

- a) pavimentazione della superficie con manto impermeabile;
- b) scavi o ammassi di materiale in prossimità delle essenze;
- c) deposito o scarico di sali, olii, acidi o prodotti fortemente alcalini;
- d) tagli e recisioni degli apparati radicali.

15.2 Qualora i suddetti lavori siano eseguiti da imprese terze, senza concordare preventivamente i lavori con gli uffici Tecnico/Ecologia la contravvenzione ai divieti di cui all'art. 15.1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a € 300,00, per albero danneggiato.

Art. 16 Disciplina relativa agli interventi sul patrimonio arboreo collegati ad interventi edilizi

Fatto salvo l'obbligo di redigere preventivamente apposito progetto che tenga in conto il verde esistente e gli eventuali interventi di tutela valgono le stesse prescrizioni citate nell'art. 9.

Art. 17 - Interventi in ambito di aree vincolate

L'abbattimento di alberi siti in immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 dovrà essere preliminarmente approvato dagli enti posti a tutela dei rispettivi vincoli (Soprintendenza, Ente sub-delegato al rilascio della autorizzazione paesaggistica).

Art. 18 - Distanze degli alberi rispetto ai confini

Vigono i principi stabiliti dagli artt. 892 e 893 del Codice Civile e le prescrizioni citate dall'art. 11

Titolo IV – Regolamento d'uso del verde pubblico

Art. 19 – Ambito d'applicazione

Il presente articolo disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi siti nel Comune di Guardamiglio così elencati:

- a) parchi urbani e giardini comunali
- b) alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere
- c) spazi verdi a corredo di servizi pubblici
- d) spazi di proprietà comunale, destinati a verde o servizi affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale

Art. 20 - Disposizioni generali

20.1 - Le norme del presente regolamento hanno lo scopo di promuovere il corretto utilizzo degli spazi verdi pubblici al fine di garantire e promuovere la loro funzione sociale, ricreativa e didattica, garantendo a tutti i cittadini il tranquillo godimento degli spazi verdi salvaguardando nel contempo l'ambiente da possibili danni.

20.2 - La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge, dal presente Regolamento, dalle Delibere di applicazione dello stesso e dalle disposizioni dei competenti Uffici Comunali.

20.3 - La gestione degli spazi indicati all'art.19 ed il controllo del loro uso possono essere demandati ad un responsabile comunale, nominato dall'Amministrazione.

Nella fattispecie il controllo degli spazi a verde e le modalità di utilizzo da parte degli utenti è sempre in carico alla polizia locale, ai tecnici dell'ufficio tecnico / Ecologia, soggetti autorizzati a comminare le sanzioni previste dal presente regolamento.

Il controllo delle aree può essere svolto anche dai rappresentanti della ditta che ha in appalto i servizi di manutenzione del verde pubblico.

Per gli spazi annessi a strutture di servizi pubblici il Responsabile coincide con il dirigente della struttura.

Per gli spazi dati in concessione, il Responsabile è scelto dal concessionario con l'assenso dell'Amministrazione.

20.4 - Compito del Responsabile è:

- a) - assicurare la corretta gestione degli spazi verdi
- b) - provvedere alla vigilanza, unitamente al corpo di vigilanza municipale, sulla corretta fruizione del verde.
- c) - accogliere segnalazioni e suggerimenti da parte dei cittadini sulla gestione e manutenzione degli stessi spazi.

20.5 – L'amministrazione Comunale ha il compito di progettare nuove realizzazioni o riqualificazioni di aree verdi per migliorare costantemente il patrimonio vegetale esistente. Ha altresì il compito di prevedere il coordinamento tra i vari settori interni e/o esterni per la progettazione, la realizzazione, il collaudo e la successiva manutenzione, al fine di ottenere un'opera condivisa tra i settori stessi coinvolti.

20.6 - Gli spazi verdi non recintati sono fruibili nell'arco delle ventiquattro ore, salvo diverse disposizioni indicate dalla segnaletica.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari opportunamente segnalati.

Art. 21 – Divieti

È fatto assoluto divieto di utilizzare le aree a verde pubblico per far espletare i bisogni fisiologici ai cani o altri animali domestici.

La sanzione amministrativa comminata al mancato rispetto del divieto è prevista da € 50,00 a € 300,00.

Ulteriori divieti vigenti sulle aree a verde pubblico saranno indicati dalla apposita segnaletica

Art. 22 – Contributi volontari/sponsorizzazioni

22.1 - L'Amministrazione Comunale, previa autorizzazione da concordare con gli uffici comunali, incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi nei modi previsti da specifiche convenzioni ad integrazione del presente regolamento.

Art. 23 – Sanzioni

Le sanzioni previste dal presente regolamento sono sempre applicabili da parte delle forze dell'ordine, Polizia Locale, Tecnici Comunali nell'esercizio delle loro funzioni o da particolari figure espressamente individuate, formate ed incaricate dall'amministrazione comunale.

TITOLO V* - Prescrizioni tecniche e operative

Art. 24 – Norme tecniche per gli interventi di potatura

Le operazioni di potatura saranno eseguite, di regola, secondo i seguenti schemi indicativi:

24. 1 – Epoca - Le potature devono essere eseguite preferibilmente durante il periodo di massimo riposo vegetativo dell'albero ma sono altresì permesse potature verdi per interventi cesori di piccolo diametro.

24.2 – Tipologie di potatura

- 24.2.1- **Potatura di allevamento** - Si effettua nella fase giovanile dell'albero e solo su branche di diametro inferiore a cm. 10. A seconda delle forme di allevamento prescelte (piramidale, vaso, libera) l'intervento di potatura dovrà essere eseguito in modo tale che, una volta cicatrizzate le ferite, la pianta risulti integra senza palesare nel tempo gli interventi cesori a cui è stata sottoposta.
- 24.2.2 - **Potatura di mantenimento** - Consiste nell'asportazione totale di rami troppo sviluppati e/o vigorosi privilegiando il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Tale intervento ha lo scopo di mantenere nel tempo le condizioni fisiologiche ed ornamentali delle piante riducendo nel contempo i rischi di schianto dei rami.
- 24.2.3 - **Potatura di contenimento** - E' necessaria per dimensionare la pianta in relazione ai vincoli presenti nell'ambiente urbano (linee elettriche, fabbricati, manufatti, strade, ecc.). Deve essere eseguita rispettando il più possibile il portamento naturale della pianta mantenendo equilibrato il volume della chioma.
- 24.2.4 - **Potatura di risanamento** - E' un intervento volto all'asportazione di rami o parti vegetali aggredite da parassiti, effettuato comunque nel rispetto del portamento e dell'equilibrio statico ed ornamentale caratteristico della specie interessata (es. asportazione degli apici rameali del platano colpito da *gnomonìa platani*).

E' vietato in ogni caso l'intervento di capitozzatura della chioma.

Art. 25 – Norme tecniche per la messa a dimora di nuove piante

I nuovi impianti arborei dovranno, di regola, essere realizzati secondo i seguenti schemi:

- 25.1 – **Preparazione agraria del terreno** - Prima di effettuare qualsiasi piantumazione, dovrà essere eseguita un'accurata lavorazione e preparazione agraria del terreno ed in particolare:
- 25.1.1 - **Lavorazione del suolo** - Consiste nella lavorazione del terreno fino alla profondità necessaria, eseguita preferibilmente con l'impiego di mezzi meccanici ed attrezzi specifici. Le lavorazioni dovranno essere eseguite nei periodi idonei, con il terreno in tempera, evitando di danneggiarne la struttura e di formare suole di lavorazione. Nel corso di questa operazione dovranno essere rimossi tutti i sassi, le pietre e gli eventuali ostacoli sotterranei che potrebbero impedire la corretta esecuzione dei lavori.
- 25.1.2 - **Concimazioni** - Con il lavoro di aratura, o di vangatura e prima di procedere al riempimento delle buche, dovrà essere effettuata la concimazione di fondo con la somministrazione di letame di stalla ben maturo o, in alternativa, di concime organico, uniformemente distribuito sul terreno. Oltre alla concimazione di fondo dovranno essere effettuate a distanza di tempo anche le opportune concimazioni in copertura, impiegando concimi organico biologici.
- 25.1.3 - **Preparazione delle buche e dei fossi** - Le buche ed i fossi per la piantagione degli alberi dovranno avere le dimensioni più ampie possibili in rapporto alla grandezza delle piante da mettere a dimora e comunque non inferiori a m. 1,00 x 1,00 x 1,00. Nella preparazione delle buche e dei fossi, dovrà essere assicurato che la zona in cui le piante svilupperanno le radici non presenti ristagni di umidità e dovrà essere previsto lo scolo delle acque superficiali in modo corretto.
- 25.2 **Apporto di terra di coltivo** - Prima di effettuare qualsiasi impianto o semina, dovrà essere verificato che il terreno in sito sia adatto alla piantagione: in caso contrario si dovrà apportare terra di coltivo in quantità sufficiente a riempire totalmente le buche e i fossi per gli alberi, curando che vengano frantumate tutte le zolle e gli ammassi di terra.

- 25.3 - **Messa a dimora di alberi** - Prima della piantagione, si dovrà procedere al riempimento parziale delle buche già predisposte, in modo che le piante possano essere collocate su uno strato di fondo di spessore adeguato alle dimensioni della zolla o delle radici delle diverse specie vegetali.
- La messa a dimora degli alberi, dovrà avvenire in relazione alle quote finite, avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrate oltre il livello del colletto.
- L'imballo della zolla costituito da materiale degradabile (es. paglia, canapa, juta, ecc.), dovrà essere tagliato al colletto e aperto sui fianchi senza rimuoverlo da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiali di imballo in eccesso.
- La zolla deve essere integra, sufficientemente umida, aderente alle radici; se si presenta troppo asciutta dovrà essere immersa temporaneamente in acqua con tutto l'imballo.
- Analogamente si dovrà procedere per le piante in contenitore.
- Per le piante a radice nuda parte dell'apparato radicale dovrà essere, ove occorra, spuntato alle estremità delle radici, privato di quelle rotte o danneggiate.
- Prima del riempimento definitivo delle buche, gli alberi dovranno essere resi stabili per mezzo di ancoraggi sotterranei e legature con cavi dinamici.
- Si procederà poi al riempimento definitivo delle buche con terra di coltivo, costipandola con cura in modo che non rimangano vuoti attorno alle radici o alla zolla.
- Il riempimento delle buche, sia quello parziale prima della piantagione, sia quello definitivo, potrà essere effettuato, a seconda delle necessità, con terra di coltivo semplice.
- All'atto dell'impianto può essere effettuata una somministrazione secondaria localizzata di prodotti radicanti e biostimolanti, attorno e vicino alle radici o alle zolle, in modo da evitare danni per disidratazione.
- A riempimento ultimato, attorno alle piante dovrà essere formata una conca o bacino per la ritenzione dell'acqua da addurre subito dopo in quantità abbondante, onde favorire la ripresa della pianta e facilitare il costipamento e l'assestamento della terra attorno alle radici e alla zolla.
- 25.4 - **Epoca dell'impianto** - Le piante dovranno essere messe a dimora nel periodo adeguato all'attecchimento delle varie specie, generalmente durante il periodo di riposo vegetativo.
- 25.5 - **Protezioni** – Alla base delle nuove essenze piantumate dovranno essere posizionati i collari di protezione in materiale elastico sufficienti a garantirne la durata per i primi 5 anni dall'epoca dell'impianto.

Art. 26 – Norme tecniche per lo sfalcio dei tappeti erbosi

26.1- Sfalcio dell'erba: l'operazione andrà eseguita con un numero di sfalci sufficienti a garantire il decoro ed in funzione dell'uso e della destinazione dei prati. Il taglio del manto erboso dovrà avvenire a mezzo di tosaerba con lama rotante. Nelle aiuole di piccole dimensioni o comunque laddove sia impossibile l'accesso dei macchinari semoventi, è fatto divieto di sfalciare l'erba con il decespugliatore, ammesso peraltro per il bordo aiuola e i tondelli delle alberature, con la massima attenzione alla regolazione dei giri/motore per evitare il danneggiamento del colletto delle alberature, specie quelle più giovani. Tale precauzione dovrà essere rivolta anche verso tutte le strutture fisse o mobili presenti sull'area, in particolare alla base dei pali di sostegno in legno di strutture come giochi, cestini ecc. I tosaerba dovranno essere dotati di dispositivo per la raccolta dell'erba sfalciata che dovrà essere immediatamente rimossa. Il taglio non dovrà mai essere effettuato quanto l'erba è eccessivamente bagnata ed il terreno troppo umido: nei periodi caldi si dovrà preferibilmente evitare di tagliare nelle ore di maggior insolazione. Particolare cura dovrà essere riposta nella raccolta e sgombero delle erbe tagliate, che non dovranno in alcun modo rimanere sul prato od in prossimità di esso, sia per ragioni di carattere estetico, sia per evitare l'insorgere ed il diffondersi di malattie, nonchè la formazione di chiazze (eziolatura). Può essere tuttavia effettuato lo sfalcio senza raccolta, qualora si tratti di prati costituiti da gramigne caratterizzati da frequenti tagli di piccola entità durante il periodo estivo. Sfruttando l'effetto "Mulching", ovvero pacciamatura con un leggero strato vegetale, per il taglio si dovranno usare apposite macchine tosaerba. La tosatura di volta in volta dovrà essere effettuata perpendicolarmente alla precedente per consentire il taglio di quelle piante cresciute nella stessa direzione del movimento della macchina e sfuggite al precedente passaggio. E' indispensabile l'uso di falci, falcioline,

forbici, ecc., per le rifiniture lungo le siepi, le aiuole, intorno agli alberi e manufatti, cioè dove non è possibile l'uso delle succitate macchine. E' comunque vietato l'uso di motofalciatrici agricole a barra.

26.2- potatura delle siepi e dei cespugli : l'operazione dovrà essere eseguita in modo tale da garantire durante tutto l'anno l'ordine e la pulizia e la foggatura preesistente, ovvero in modo costante durante i vari interventi di manutenzione, eseguita con tagliasiepi meccanico e, ove necessario, con taglio manuale con l'asportazione dei rami vecchi deperiti e privi di vigore. Salvo che non sia indicato diversamente, la potatura avverrà su tre lati, nel senso dell'altezza e lungo i fianchi, consentendo il normale sviluppo delle siepi in fase di accrescimento. Durante tali operazioni dovranno essere effettuate le scerbature alla base in modo da lasciare sempre libere le piante da erba infestanti.

Art. 27 - Linee guida per la protezione e la salvaguardia della vegetazione su aree di cantiere

27.1 - **Superfici a verde** - Per impedire danni da costipamento del terreno o altri danni provocati da lavori di cantiere, tutte le superfici a verde non direttamente interessate dai lavori, devono essere protette tramite posa di recinzione in rete plastificata o altro, alta almeno m. 1,80.

Su queste superfici non possono essere versate sostanze inquinanti di nessun tipo. E' vietato, inoltre, addossare materiali di qualsiasi tipo alla base degli alberi, contro il tronco, sulle aiuole e utilizzare le piante come sostegno per cavi, transenne o ripari.

Dovrà, in ogni caso, essere mantenuto libero l'accesso alle piante per i necessari interventi manutentivi, antiparassitari o altro.

Gli impianti di riscaldamento del cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di m. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all'aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di m. 20 dalla chioma degli alberi.

Nel caso sia assolutamente necessario il passaggio sui prati con mezzi pesanti (oltre 10 q.li), questo potrà avvenire solo se autorizzato e facendo procedere gli automezzi appoggiando le ruote su tavole da ponte di adeguato spessore e lunghe almeno m. 3, poste di traverso rispetto al senso di marcia ben affiancate tra di loro, e sporgenti almeno m. 1,5 per lato delle ruote.

27.2 - **Parti aeree degli alberi** - Per la difesa contro danni meccanici da parte di veicoli e delle attrezzature di cantiere, tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere, vanno protetti con la posa di una recinzione che racchiuda la pianta per un diametro sotto chioma di almeno m. 2 (vedi schema).

Se per insufficienza di spazio non è possibile mettere in sicurezza l'intera superficie, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno m. 2, disposta contro il tronco con interposizione di materiale cuscinetto (esempio: vecchie gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulla sporgenza delle radici e/o di inserire chiodi nel tronco.

27.3 - **Radici degli alberi** - I lavori di scavo dovranno essere effettuati ad una distanza dal tronco variabile, in funzione del diametro del fusto, misurato a cm. 100 dalla base secondo la seguente tabella:

diametro fusto (cm.):	raggio minimo area di rispetto (m.):
< 20	1,5
20 < > 80	3,0
> 80	5,0 (valutando le situazioni, in considerazione dell'apparato radicale)

Durate lo scavo gli apparati radicali non devono mai essere strappati, ma recisi con taglio netto; le superfici di taglio delle radici aventi un diametro superiore ai cm. 5 devono essere disinfettate con fungicida a matrice biologica.

Gli scavi non dovranno restare aperti per più di due settimane. In presenza di umidità tale periodo può essere prolungato a tre settimane. In caso di sospensione dei lavori, si dovrà riempire provvisoriamente lo scavo o coprire le radici con una stuoia che dovrà essere mantenuta costantemente umida. In caso di pericolo di gelate, le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte con materiale isolante.

Negli scavi non possono essere lasciati detriti o materiali di scarto e devono essere richiusi con terreno di coltura di buona qualità.

Durante i lavori, le aree a verde non interessate non devono essere adibite a deposito di materiali di vario genere o costipate. Durante i lavori non possono essere addossati al colletto delle piante terreno, detriti o altri materiali.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (ad es. laterizi, asfalti, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonché quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione e smaltito autonomamente a propria cura e spese.

Nel caso si debbano, per motivate esigenze, eseguire scavi a distanze inferiori a quelle descritte, al fine di arrecare il minor danno possibile alla futura stabilità degli alberi, dovranno obbligatoriamente essere adottate particolari attenzioni, quali:

- scavi a mano;
- rispetto delle radici portanti evitando il danneggiamento o l'amputazione;
- impiego di attrezzature particolari nel tratto di scavo in prossimità dell'albero.

27.4 - Difesa degli alberi in caso di pavimentazioni impermeabili - In presenza di pavimentazioni impermeabili, dovrà essere lasciata attorno alla pianta (tornello) un'area di rispetto, grigliata, di almeno m. 2 di diametro per gli alberi di prima grandezza; di m. 1,50 per quelli di medio sviluppo e di m. 1 per i piccoli alberi e gli arbusti.

27.5 - Difesa degli alberi in caso di installazioni fisse o semifisse - L'installazione di qualsiasi tipo di impianto, sia sotterraneo che aereo, di pavimentazione o di corpi illuminati, dovrà tener conto dell'esistenza delle piante e del loro ingombro, adeguando le proprie scelte tecniche alle loro dimensioni attuali e alle loro naturali capacità di sviluppo e rispettando quanto previsto dai precedenti articoli.

27.6 - Responsabilità - Tutti i danni causati alle piante dalla non osservanza delle presenti norme oltre che per lesioni, infissioni di chiodi, taglio di rami e/o di radici, infiltrazioni nel terreno di sostanze inquinanti, verranno addebitate all'impresa esecutrice dei lavori.

La responsabilità civile e penale per la caduta degli alberi (anche con il concorso di eventi atmosferici) causata da lavori non concordati con l'Amministrazione Comunale e/o non eseguiti secondo le prescrizioni degli articoli precedenti, rimane a carico dell'impresa esecutrice e/o del committente.

Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell'area occupata, per cui resta a carico del concessionario il ripristino di tappeti erbosi, aiuole, tappezzanti, alberi ed arredi eventualmente danneggiati durante i lavori.

A garanzia di quanto sopra, l'esecutore delle opere dovrà versare un deposito cauzionale per un importo adeguato e con le modalità stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

ALLEGATI

Allegato A

Patologie vegetali o parassiti di cui è obbligatoria la segnalazione immediata per iscritto

- 1) Tracheomicosi delle querce (*Ceratocystis fagacearum* Hunt.)
- 2) Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* Hell. et. Halst. f. *platanii*)
- 3) Grafiosi dell'olmo (*Ceratocystis ulmi* Mor.)
- 4) Cancro del cipresso (*Seiridium cardinale* Sutton.)
- 5) Verticilloso (*Verticillium albo-atrum* Reinke et Berth.)
- 6) Colpo di fuoco batterico delle rosacee (*Erwinia amylovora* Wins.)
- 7) Processionaria del pino (*Thaumetopoea pytiocampa* Denn. et Schiff.)
- 8) Bostrico (*Ips typographus* L.)
- 9) Scolitidi dell'olmo (*Scolytus multistriatus* Marsham e *Scolytus sulcifrons* Rey)
- 10) Minatrice dell'ippocastano (*Cameraria ohridella*)

Allegato B

Specie esotiche sconsigliate

Genere e specie	Tendenza a spontaneizzare
<i>Acer negundo</i>	Alta
<i>Ailanthus altissima</i>	Alta
<i>Amorpha fruticosa</i> (nelle aree umide)	Alta
<i>Buddleja davidii</i>	Alta
<i>Prunus serotina</i>	Alta
<i>Quercus rubra</i>	Alta
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Alta
<i>Sprarea Japonica</i>	Medio/Alta
<i>Brussonetia papyrifera</i>	Medio
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Bassa
<i>Paulownia tomentosa</i>	Bassa
<i>Ulmus pumila</i>	Media

ALLEGATO C

LISTA DELLE SPECIE CONSIGLIATE PER NUOVI IMPIANTI -

Approvato con delibera Giunta Regionale n. 2430 del 7/10/1996

GRUPPO 1 – INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE

<i>Alberi</i>	
Acer campestre	Acer campestre
Ontano nero	Alnus glutinosa
Carpino bianco	Carpinus betulus
Frassino meridionale	Fraxinus oxycarpa
Melo selvatico	Malus sylvestris
Pioppo bianco	Populus alba
Pioppo nero	Populus nigra
Ciliegio	Prunus avium
Pero selvatico	Pyrus Pyraeaster
Farnia	Quercus robur
Salice bianco	Salix alba
Salici	Salix ssp.
Tiglio	Tilia platyphyllos
Olmo campestre	Ulmus minor
<i>Arbusti</i>	
Albero di Giuda	Cercis siliquastrum
Vitalba	Clematis vitalba
Viticella	Clematis viticella
Vescicaria	Colutea arborescens
Sanguinella	Cornus sanguinea
Corniolo	Cornus mas
Nocciolo	Corylus avellana
Biancospino	Crateagus monogyna
Frangola	Frangula alnus
Edera	Hedera helix
Olivello spinoso	Hippophae hamnoides
Luppolo	Humulus lupulus
Ligustro	Ligustrum vulgare
Caprifoglio	Lonicera caprifolium
Prugnolo	Prunus spinosa
Spino cervino	Rhamnus cathartica
Rosa canina	Rosa canina
Rovo Bluastro	Rubus caesius
Rovo comune	Rubus ulmifolium
Salice grigio	Salix cinerea
Salice da ripa	Salix eleagnos
Salice rosso	Salix purpurea
Salici	Salix ssp.

Salice da vimini	Salix viminalis
Sambuco	Sambucus nigra
Pallon di maggio	Viburnum opalus
GRUPPO 2 – ZONE A VERDE AGRICOLO	
Alberi	
Spaccasassi	Celtis australis Bagolaro
Fico	Ficus carica
Noce	Juglans regia
Melo	Malus domestica
Nespolo	Mespilus domestica
Gelso	Morus alba
Moro	Morus nigra
Platano orientale	Platanus orientalis
Pioppo cipressino	Populus nigra var. Italica
Pesco	Prunus persica
Albicocco	Prunus armenica
Mirabolano	Prunus cerasifera
Susino	Prunus domestica Prugno
Amarena	Prunus cerasus
Melograno	Punica granatum
Pero	Pyrus communis
Rovo	Rubus caesius
Rovo, mora	Rubus ulmifolius
Salice piangente	Salix babilonica
Salice da vimini	Salix viminalis
Tasso	Taxus baccata
Tiglio	Tilia platyphillos
Vite comune	Vitis vinifera
Arbusti	
Sono consigliate solo le specie caducifoglie	
GRUPPO 3 – VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo 4.	
GRUPPO 4 – SPECIE SCONSIGLIATE	
Acero negundo o americano	Acer negundo (*)

Ailanto	Ailanthus altissima (*)
Falso indaco	Amorpha fruticosa (*)
Araucaria	Araucaria araucana
Falso bambu'	Arundinaria japonica
Falso gelso	Broussonetia papyrifera
Cipresso dell'arizona	Cupressus arizonica
Bambù	Phyllostachys spp.
Pioppo	Populus ssp. (**)
Acacia selvatica o Robinia	Robinia pseudoacacia (*)
Biancospino, Azzeruolo	Crataegus spp.
	Famiglia: Agavacee
	Musacee
	Palme
(*) tutte queste specie sono ammesse nelle loro varietà non infestanti	
(**) nelle varietà ad abbondante fioritura lanuginosa	
GRUPPO 5 – PIANTE AUTOCTONE DA UTILIZZARE CON CAUTELA	
Piante ospiti di Erwinia amylovora	
Amelanchier	Pero corvino
Chaenomeles	Cotogno del Giappone
Berberis vulgaris	Crespino
Cydonia	Cotogno
Cotoneaster	Cotognastro
Eriobotrya	Nespolo del Giappone
Malus	Melo
Mespilus	Nespolo
Pyrus	Pero
Pyracantha	Agazzino
Potentilla	Cinquefoglio
Rubus	Rovo
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Sorbus	Sorbo
Sorbus torminalis	Ciavardello
tranvaesia	Photinia

[Modello Denuncia](#)

Comune di Guardamiglio

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE

**MODULO RICHIESTA ABBATTIMENTO O CASI PARTICOLARI DI POTATURA ALBERI
DENUNCIA di INTERVENTO**

Oggetto: Comunicazione abbattimento o casi particolari di potatura alberi

(Art. 7, 8, 11 Regolamento comunale del verde)

Il Sottoscritto.....
Nato a..... Il
Residente in, Provincia
Via.....N°.....
Tel n°..... Codice Fiscale n°.....

COMUNICA che intende:

1) abbattere n°.....alberi o arbusti della specie

il cui tronco supera i 40 cm di diametro ad una altezza di 1,30-1,50 cm, per le seguenti ragioni :

- pubblica utilità
- pericolo per persone e viabilità
- sistemazione area (allega la documentazione richiesta)
- altro.....

2) effettuare potature di rami di diametro superiore a 20 cm su alberi della seguente specie:.....

L'intervento avverrà in Via.....presumibilmente nel periodo.....e sarà effettuato :

- personalmente
- tramite Ditta specializzata (indicare quale).....

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo **10 giorni** dalla data di comunicazione, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte dell'Amministrazione comunale, si considera autorizzato l'intervento .

Si allega:

() copia della mappa catastale o stralcio della planimetria in scala 1 : 10.000 del luogo dell'intervento

Se richiesto:

() Fotografie

() Relazione tecnica

Guardamiglio , li

Firma
